

**CONVENZIONE QUADRO TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,
LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI OPERANTI IN PROVINCIA DI BOLZANO**

La Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione lavoro, rappresentata dall'Assessora al Lavoro, signora Luisa Gnechi, e dal Direttore di ripartizione Helmuth Sinn,

L'Associazione degli Industriali della Provincia Autonoma di Bolzano rappresentata dal Sig. Bernhard Johannes,

L'Associazione provinciale dell'artigianato, rappresentata dal Sig. Herbert Fritz,

La Confesercenti rappresentata dal Sig. Paolo Pavan,

L'Unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige rappresentata dal Sig. Walter Meister,

L'Unione artigiani altoatesini rappresentata dal Sig. Arrigo Simoni,

L'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano rappresentata dal Sig. Walter Amort,

L'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Altoatesini rappresentata dal Sig. Georg Mayr,

Il Raiffeisenverband rappresentato dal Sig. Barone Karl von Eyrl,

La Lega Provinciale cooperative Bolzano rappresentata dal Sig. Alberto Stenico,

L'Unione Provinciale Cooperative di Bolzano rappresentata dal Sig. Luigi Mazzi,

L'organizzazione sindacale ASGB rappresentata dal Sig. Georg Pardeller,

L'organizzazione sindacale CGIL/AGB rappresentata dal Sig. Salvatore Cavallo,

L'organizzazione sindacale SGB/CISL rappresentata dal Sig. Egon Sanin,

L'organizzazione sindacale UIL/SGK rappresentata dal Sig. Christian Troger.

Visto l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di tirocini formativi e di orientamento;

visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 che ha emanato disposizioni attuative del citato articolo 18;

convengono quanto segue

La presente convenzione viene stipulata al fine di fornire una disciplina coerente e comune per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento in impresa a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico (studenti di ogni ordine e grado). Ciò al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

Il contenuto della presente convenzione è esteso ai cittadini comunitari, che effettuano, anche nell'ambito di programmi comunitari, esperienze professionali in Italia in quanto compatibili con la regolamentazione della presente convenzione. La stessa non viene estesa ai cittadini extracomunitari, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 8 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 1

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto, l'azienda non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all'assunzione del tirocinante al termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dalla Ripartizione lavoro. Dall'azienda viene inoltre designato un responsabile aziendale in veste di responsabile didattico/organizzativo.

L'azienda predispose l'apposita convenzione della quale costituisce parte integrante il progetto formativo e di orientamento.

L'azienda trasmette alla Ripartizione lavoro la citata convenzione contenente:

- il nominativo ed i dati anagrafici del tirocinante;
- l'indicazione della durata e del periodo di svolgimento del tirocinio;
- il nominativo del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, i compiti che il tirocinante sarà chiamato a svolgere nonché le facilitazioni previste (accesso alla mensa aziendale ed ad altri servizi sociali interni, eventuali rimborsi per spese di trasporto o di pasto, l'erogazione di un sussidio);
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'azienda;
- il numero dei tirocinanti eventualmente presenti in azienda;
- una dichiarazione con cui l'azienda per tutto quanto non specificatamente indicato nel documento in questione, manifesta la volontà di recepire la regolamentazione di cui alla presente convenzione quadro.

- a) Per i profili professionali stabiliti dalla ripartizione lavoro l'azienda deve utilizzare le rispettive convenzioni prefissate. In questi casi l'attività e il contenuto formativo del tirocinio sono fissi e non possono essere modificati dall'azienda. L'adesione alla convenzione e il progetto firmato devono essere rispettivamente comunicate/trasmessi alla Ripartizione lavoro prima dell'inizio del tirocinio. Il tirocinio può iniziare soltanto dopo la conferma dell'adesione della Ripartizione lavoro alla convenzione prefissata.

- b) Per tutti gli altri profili professionali l'azienda può elaborare descrizioni dell'attività e contenuti formativi individuali. Per questi progetti l'azienda inoltra alla Ripartizione lavoro l'originale della convenzione firmata per l'approvazione. Il tirocinio può iniziare soltanto dopo l'approvazione della convenzione individuale tramite la Ripartizione lavoro.

L'azienda si impegna a rispettare quanto previsto nel progetto formativo e di orientamento e a concordare con la Ripartizione lavoro ogni eventuale variazione del progetto approvato.

I tirocinanti non possono essere impiegati per le attività di produzione; inoltre essi vengono esclusi da lavori in serie e da attività di basso profilo professionale.

Nell'approvazione dei progetti di formazione e di orientamento, la Ripartizione lavoro darà priorità ai progetti preventivamente esaminati dall'Ente Bilaterale del rispettivo settore di appartenenza dell'azienda, qualora tale Ente operi ai sensi del CCNL.

Articolo 2

L'azienda ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'INAIL e al tutore nominato dalla Ripartizione lavoro.

L'azienda dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

La Ripartizione lavoro si impegna a far pervenire via e-mail una volta al mese a tutte le organizzazioni firmatarie di questa convenzione una tabella con informazioni sui singoli tirocini.

Articolo 3

Le aziende possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda e comunque nell'ambito dei seguenti limiti numerici:

- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e cinque, non più di un tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con venti e più dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Al fine del calcolo di cui sopra, per le aziende stagionali vale la nota del Ministero del Lavoro 18 settembre 1998, secondo la quale i lavoratori assunti a tempo determinato vengono equiparati sotto determinate condizioni ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Articolo 4

I tirocini formativi e di orientamento hanno di norma una durata massima:

- non superiore a 3 mesi, anche nel periodo di dodici mesi successivi al completamento della formazione, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato o dei corsi di formazione professionale, studenti della scuola media superiore, studenti frequentanti attività formative post-diploma;
- non superiore a 6 mesi, anche nel periodo di diciotto mesi successivi al termine degli studi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-laurea.

Tali periodi di tirocinio potranno avere eccezionalmente una durata massima, di quattro mesi (per la prima categoria di allievi e studenti) o di dodici mesi (per la seconda categoria di studenti) nel caso di percorsi di formazione e orientamento complessi, sulla base di una richiesta motivata da parte dell'azienda proponente e su esplicita autorizzazione della Ripartizione lavoro.

Per facilitare la mobilità internazionale possono essere ammessi ai tirocini anche soggetti già formati dopo i dodici mesi successivi al completamento della formazione, qualora si tratta di soggetti provenienti dall'estero, che conseguono nel proprio mestiere una specializzazione, difficilmente raggiungibile al di fuori della provincia di Bolzano, presso aziende con un particolare legame con le locali condizioni climatiche o culturali. Per questi tirocini formativi e di orientamento l'azienda deve presentare una descrizione dell'attività e un contenuto formativo individuale e motivare particolarmente il tirocinio. L'azienda deve essere in grado di garantire la specializzazione. La Ripartizione lavoro rilascia l'autorizzazione per questi tirocini previa comunicazione agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. In caso di silenzio dopo 5 giorni il tirocinio può essere approvato.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; il tirocinante non può svolgere altre attività;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro,
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- osservare l'orario di lavoro fissato nel progetto di formazione e di orientamento e comunque non superiore a quello fissato per i dipendenti dell'azienda sulla base della legislazione e dei contratti collettivi di lavoro applicati.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'azienda, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dalla Ripartizione lavoro, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

Il tirocinio può essere sospeso o interrotto per giustificato motivo ad iniziativa della Ripartizione lavoro, su segnalazione del tutor dalla medesima nominato, nonché ad iniziativa del tirocinante, previa informazione al tutor aziendale.

Qualora la Ripartizione lavoro accerti che il tirocinio sia stato sospeso o interrotto per precise responsabilità aziendali, l'azienda non potrà più ospitare tirocinanti, sulla base della presente convenzione, per il periodo di un anno.

Articolo 7

Al inizio del tirocinio il tirocinante riceverà copia della convenzione di tirocinio e copia della presente convenzione quadro. Al termine del periodo di tirocinio l'azienda rilascerà, su richiesta del tirocinante, un attestato in cui verrà descritta l'attività da questi effettuata.

Articolo 8

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2001. Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza con raccomandata r.r. Tre mesi prima della scadenza verrà effettuata, a cura delle parti stipulanti, una verifica dei risultati conseguiti in base alla convenzione quadro in argomento.

Bolzano, 24/1/2001

L'Assessora al Lavoro
Luisa Gnechi

Il Direttore di Ripartizione
Helmuth Sinn

Associazione degli Industriali della Provincia Autonoma di Bolzano
Bernhard Johannes

Associazione provinciale dell'artigianato
Herbert Fritz

Confesercenti
Paolo Pavan

Unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige
Walter Meister

Unione artigiani altoatesini
Arrigo Simoni

Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano
Walter Amort

Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Altoatesini
Georg Mayr

Raiffeisenverband
Barone Karl von Eyrl

Lega Provinciale cooperative Bolzano
Alberto Stenico

Unione Provinciale Cooperative di Bolzano
Luigi Mazzi

ASGB
Georg Pardeller

CGIL/AGB
Salvatore Cavallo

SGB/CISL
Egon Sanin

UIL/SGK
Christian Troger